

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

<b>INDICE</b>		
	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	2125	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali Cavour). (Approvato dal Senato). (2485) . . . . .	2126	2136, 2141, 2144, 2145
PRESIDENTE . . . . .	2126, 2127	
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	2126	
CAVINATO . . . . .	2126	
COSTA . . . . .	2126	
CORBINO . . . . .	2126, 2127	
FERRERI . . . . .	2126, 2127	
WALTER . . . . .	2127	
MANNIRONI . . . . .	2127	
BIASUTTI . . . . .	2127	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Approvazione dell'Atto di sottomissione rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale. (2883) . . . . .	2127	2138, 2139, 2142, 2143
PRESIDENTE . . . . .	2127, 2128	
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	2127	
COSTA . . . . .	2127	
Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti della imposta di negoziazione. (2901) . . . . .	2136	2139, 2143
PRESIDENTE . . . . .	2136, 2141, 2142, 2145	
		2136
		2137, 2142, 2143, 2144
		2138, 2139, 2142, 2143
		2139, 2143
		2139
		2139
		2140, 2141, 2142, 2143, 2144
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2832) . . . . .		2145
PRESIDENTE . . . . .		2145
BIASUTTI, <i>Relatore</i> . . . . .		2145
WALTER . . . . .		2145
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		2145
<p style="text-align: center;"><b>La seduta comincia alle 9,30.</b></p> <p style="text-align: center;">TROISI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(È approvato).</p> <p style="text-align: center;"><b>Congedo.</b></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.</p>		

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali «Cavour»). (Approvato dal Senato). (2845).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali «Cavour»).

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione ad eseguire la spesa di 150 milioni di lire per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali.

È una spesa necessaria perché lo Stato possa tutelare i propri diritti di proprietario su tali canali. Il Senato ha già approvato il provvedimento ed altrettanto io invito questa Commissione a voler fare.

C'è da osservare che se si fosse provveduto ad eseguire i necessari lavori nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, quando da più parti tali lavori venivano invocati — ed io stesso mi son fatto portavoce di alcuni proprietari terrieri — forse non si sarebbe arrivati alla necessità di dover spendere una somma simile. Ma purtroppo i canali di cui è oggetto il provvedimento sono stati lasciati in uno stato di abbandono che non può continuare, e quindi si rende urgente provvedere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVINATO. Queste spese di carattere straordinario in conseguenza di alluvioni non dovrebbero essere comprese in quei provvedimenti che a suo tempo abbiamo approvato e che riguardano il delta padano, la Calabria, la Sicilia, ecc.? Perché dobbiamo dare ancora autorizzazioni a spendere denaro per tale scopo?

CHIARAMELLO, *Relatore*. I canali Cavour sono di proprietà dello Stato e non possono essere compresi in quelle provvidenze

cui l'onorevole Cavinato si riferisce. Alla spesa di cui oggi ci occupiamo è stato sempre provveduto direttamente dallo Stato.

CAVINATO. Non mi pare che sia stato risposto esaurientemente alla mia domanda. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali dello Stato (canali dell'antico Demanio e canali «Cavour»)».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52».

COSTA. Faccio osservare che l'esercizio finanziario 1951-52 è già chiuso e pertanto non mi sembra possibile uno stanziamento del genere; occorre rinviare l'esame del disegno di legge.

CORBINO. L'osservazione è giusta poiché già per altri provvedimenti abbiamo fatto rilevare che non è più possibile autorizzare spese gravanti sul bilancio dell'esercizio 1951-1952. Non vedo come si possa oggi autorizzare uno stanziamento su un bilancio di cui fra due mesi il Ministro dovrebbe presentare il consuntivo.

PRESIDENTE. Effettivamente è così. Nell'esercizio scorso era stata approvata una legge che dava la possibilità di utilizzare le disponibilità dei bilanci già chiusi; tale possibilità però in questo esercizio finanziario non vi è, e, trattandosi di problema di carattere generale, ci troviamo nell'impossibilità di dar corso a questo e ad altri provvedimenti del genere.

FERRERI. È giusto; a meno che, non essendovi difficoltà per la copertura, non volessimo modificare il riferimento all'esercizio già chiuso. Ad esempio, lasciando tutto il resto invariato, si potrebbe far riferimento all'esercizio finanziario 1952-53. Ritengo che tale emendamento possa essere approvato.

CORBINO. Non è possibile aderire alla proposta dell'onorevole Ferreri perché il provento del prestito, di cui al successivo articolo 3 del provvedimento, figura nel bilancio

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

1951-52 e di conseguenza la sua utilizzazione non può avvenire che in quel bilancio.

FERRERI. Mi sembra che quel provento sia stato accantonato in un fondo speciale presso la Banca d'Italia proprio per queste opere; quindi la soluzione da me prospettata potrebbe essere possibile.

CORBINO. Allora vuol dire che il prelevamento si deve fare con nota di variazione.

WALTER. Non vi sarà già una nota di variazione in proposito?

CORBINO. No, perché si era stabilito di assegnare il fondo al bilancio dell'esercizio 1951-52.

MANNIRONI. Poiché la questione si presenterà ancora per altri provvedimenti che dovremo esaminare, piuttosto che deliberare modificando, io proporrei di sospendere e incaricare il relatore di prendere contatti col Ministero del tesoro e precisamente con la Ragioneria generale dello Stato allo scopo di concordare una soluzione.

BIASUTTI. Ritengo, allora, che sia il caso di rinviare anche l'esame del disegno di legge n. 2832, posto all'ordine del giorno della seduta odierna, concernente l'aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, perché ci troviamo di fronte alla stessa difficoltà.

PRESIDENTE. Vi sono numerosi altri provvedimenti del genere, che si trovano nella identica situazione; occorre perciò trovare una soluzione che abbia carattere generale.

Pongo per ora in votazione la proposta degli onorevoli Costa e Mannironi di rinviare la discussione del presente disegno di legge.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale. (2883).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale.

Prego il relatore, onorevole Valsecchi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

VALSECCHI, *Relatore*. Il provvedimento oggi in discussione, analogo all'altro n. 2590, riguardante alcune attrezzature situate a Castellammare di Stabia ed esaminato nella seduta del 23 aprile 1952 da questa Commissione, riguarda l'acquisto, da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli impianti e dei fabbricati della società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia, che attualmente gestisce il servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale. Per procedere all'acquisto di detti immobili, lo Stato ha stipulato un contratto di 160 milioni di lire, impegnandosi altresì ad affidare alla stessa società l'appalto del servizio che attualmente espleta per un periodo di 15 anni. Senonché, non essendo ammessi contratti per una durata superiore a 9 anni, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, nel caso in questione, è necessaria l'approvazione del Parlamento. E proprio su questo problema siamo chiamati a decidere, non essendo noi in grado di giudicare se il contratto sia o meno favorevole. Aggiungo però che dalla relazione che accompagna il disegno di legge, il contratto risulta favorevole allo Stato.

Lo Stato poi si riserva, trascorsi i 15 anni, di passare alla gestione diretta del servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Ho due riserve da fare. Non comprendo come mai, se lo Stato intende passare poi alla gestione diretta del servizio, fa un contratto, oggi, di appalto per una durata tanto lunga.

L'altra riserva riguarda l'esonero della cauzione; particolare che non è stato messo in evidenza dal relatore. Sono d'accordo che si tratta di una ditta notoriamente solvibile; ma non mi sento, tuttavia, di approvare una disposizione del genere. In quindici anni si cambiano tante situazioni, e la notoria solvibilità della ditta vale per oggi ma non può valere per tutto il periodo di quindici anni.

Per questi motivi, dichiaro di non poter dare il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione.

VALSECCHI, *Relatore*. Faccio notare che si tratta di due operazioni distinte: una riguarda l'acquisto dell'immobile da parte dello Stato, l'altra riguarda la gestione. Questo servizio è ora appaltato da una cooperativa; è chiaro che, se esso dovesse passare

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

immediatamente alla gestione dello Stato, questo si servirebbe del suo personale e la cooperativa verrebbe messa in liquidazione. Si tratta, perciò, di un compromesso: la cooperativa, per ora, continuerà a lavorare; poi, quando saranno trascorsi i quindici anni, l'Amministrazione deciderà nel modo che più le sembrerà conveniente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

« È approvato e reso eseguibile l'atto di sottomissione, annesso alla presente legge, rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma in data 4 marzo 1952 ed accettato con la stessa data dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale per la durata di anni 15 ».

Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'atto di sottomissione:

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCARICO, INSILAMENTO E SPEDIZIONE DEL SALE IN CIVITAVECCHIA**

La sottoscritta Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma - Via Gregoriana, n. 12 - che nel corso dell'atto sarà chiamata semplicemente « assuntore » - legalmente rappresentata dal sig. Alessandro Pantanella come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Roma in data 1° marzo 1952 - unito al presente atto di sottomissione - si obbliga ad eseguire il servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Civitavecchia, alle condizioni di cui ai seguenti articoli:

**ART. 1.**

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione riflettono:

A) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

B) Presa con mezzi meccanici del sale in sacchi da un quintale da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, o da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo previa pesatura e svuotatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

C) Presa del sale giunto alla rinfusa per ferrovia dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

D) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse e scatole, da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia o da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale affiancati ai magazzini del silo.

E) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e carico alla rinfusa previa pesatura su vagoni scoperti posti sotto carico sul binario raccordato, nel quantitativo di un massimo di tonnellate 200 giornaliere, mentre la differenza per raggiungere la rata giornaliera di scarica, dovrà essere immessa nel silo come alla lettera A) del presente articolo.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

F) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto, carico e stivaggio, previa pesatura, su vagoni posti sotto carico sul binario raccordato, su autocarri e carri a trazione animale affiancati ai magazzini del silo.

G) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi.

H) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi.

I) Presa dei colli di sale in sacchi e di materiali vari dai piani caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, riscontro dei colli, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico e pesatura e viceversa.

I prezzi riflettenti le prestazioni contemplate nel presente articolo sono elencati al successivo articolo 31.

## ART. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce per tutta la durata del presente atto un movimento minimo annuo di sale in uscita dal silo di quintali duecentoquarantamila (quintali 240.000). L'assuntore però si impegna di effettuare il servizio anche per quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo articolo 31, n. 2.

Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i quintali duecentoquarantamila (quintali 240.000) l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrisponderà all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero dei quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo unitario di cui al successivo articolo 31, n. 1, lettera A).

## ART. 3.

Il quantitativo di sale da spedire giornalmente agli organi di distribuzione e di vendita aggregati al deposito di Civitavecchia resta fissato nel massimo di quintali novecento (quintali 900). L'assuntore però si impegna di spedire quando occorra, anche quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 31, n. 3.

## ART. 4.

Il quantitativo di sale giunto alla rinfusa o in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato da introdurre nel silo resta fissato nel massimo di quintali novecento (quintali 900) giornalieri. L'assuntore però si impegna di introdurre, quando occorra, anche quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 31 n. 5.

## ART. 5.

Il quantitativo di sale comune e speciale che le campate del silo potranno contenere non dovrà superare i quintali centomila (quintali 100.000).

## ART. 6.

Nelle operazioni di immissione e di estrazione dei sali in massa sciolta ed in sacchi saranno impiegati i mezzi meccanici di cui il silo è dotato.

La pesatura dei sali in arrivo alla rinfusa — via mare — sarà effettuata con bilance automatiche di potenzialità non inferiore a quattrocento chilogrammi (chilogrammi 400) per ciascuna pesatura. Le bilance automatiche per l'estrazione dei sali faranno pesate di chilogrammi cento (chilogrammi 100) o cinquanta (chilogrammi 50) ognuna. La pesatura dei sali in uscita potrà anche essere effettuata con bilance manovrate a mano.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

La potenzialità oraria media degli apparecchi meccanici di immissione per i sali giunti alla rinfusa — via mare — sarà mantenuta complessivamente non inferiore a settantacinque tonnellate (tonnellate 75) per lo scarico da nave, mentre lo scarico da vagone sarà effettuato con lavoro a braccia in ragione di tonnellate dieci ora. Quella degli apparecchi di estrazione del sale comune dovrà mantenersi non inferiore a complessive tonnellate orarie undici e chilogrammi duecentocinquanta (tonnellate 11,250).

Alla introduzione ed estrazione dei sali speciali in sacchetti, casse e scatole provvederà l'assuntore con la propria manovalanza.

Tutte le suindicate operazioni saranno dall'assuntore condotte in modo da evitare la avaria ed il deperimento del genere.

## ART. 7.

È a carico dell'assuntore e compreso nei prezzi contrattuali l'onere della manutenzione degli apparecchi meccanici fissi e mobili e loro accessori di cui è dotato il silo, dei quali dovrà assicurare in ogni occorrenza, il regolare funzionamento.

## ART. 8.

Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al silo verrà provveduto a cura e spese dell'assuntore ed il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Resterà invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.

## ART. 9.

L'assuntore corrisponderà il canone mensile di lire 10.000 (lire diecimila) per l'uso concesso dall'Amministrazione dei monopoli di Stato nel fabbricato del silo di due stanze con annessi accessori, da adibire ad ufficio per il proprio personale addetto al silo.

Le spese per la illuminazione ed il riscaldamento dei suindicati ambienti faranno carico all'assuntore. I consumi saranno dedotti dagli appositi contatori installati sulla rete della luce e della energia elettrica del silo.

## ART. 10.

L'assuntore nella esecuzione dei propri compiti di servizio e particolarmente nell'espletamento delle operazioni riflettenti il ricevimento dei sali, la loro spedizione agli Organi di distribuzione e di vendita approvvigionati dal Deposito generi di monopolio di Civitavecchia e tempestiva richiesta del numero di vagoni giornalmente occorrenti si atterrà agli ordini che gli perverranno in tempo utile dalla direzione del deposito stesso.

A questo scopo dovrà tenere costantemente a Civitavecchia un proprio rappresentante che dovrà essere persona di gradimento dell'Amministrazione, facoltizzato a trattare e risolvere direttamente colla suaccennata direzione tutte le questioni inerenti l'espletamento delle suddette operazioni.

## ART. 11.

L'assuntore dovrà effettuare tutte le prestazioni a lui affidate col presente atto, colla dovuta regolarità e senza sospensioni che non siano causate da mancanza di vagoni per fatto delle ferrovie e da casi di provata e riconosciuta forza maggiore.

Verificandosi interruzioni di energia elettrica per forza motrice degli apparecchi meccanici, l'assuntore provvederà a sopperirvi con adeguato lavoro a braccia per un minimo di tonnellate 200 (duecento) per turno normale di lavoro. Qualora l'assuntore senza giustificato motivo interrompesse il servizio e, regolarmente diffidato, non lo riprendesse all'inizio della seconda giornata lavorativa dopo la sospensione, l'Amministrazione provvederà ad effettuarlo in danno con i mezzi e nei modi che riterrà più opportuni.

In tale caso l'assuntore dovrà lasciare il silo e tutto l'impianto meccanico in ordine e funzionante a completa disposizione dell'Amministrazione e rifonderà alla stessa l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio in danno, assoggettandosi alla trattenuta di cui al successivo articolo 19.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

## ART. 12.

Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sali dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali dovranno essere chiusi e piombati a cura dello assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla Direzione del locale deposito generi di monopolio.

L'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione di sali e di materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

## ART. 13.

In caso di avaria e di deperimento del sale per poca cura posta nelle operazioni di introduzione e di estrazione e di deficiente conservazione del sale stesso nelle campate del silo per pulizia ed igiene, l'assuntore risarcirà l'Amministrazione dei conseguenti danni, valutati a seguito di perizia effettuata dai funzionari dell'Amministrazione.

## ART. 14.

La fornitura e la manutenzione dei sacchi vuoti sarà a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvedendo però l'assuntore a tutte le operazioni di cui ai punti *G* e *H* del precedente articolo 1.

L'Amministrazione provvederà in tempo utile affinché i sacchi occorrenti per la giornaliera esecuzione del servizio siano pronti per la consegna al personale dell'assuntore, da effettuarsi presso il magazzino recipienti annesso al silo.

## ART. 15.

Il rifornimento dei sali via mare del deposito di Civitavecchia si effettuerà a mezzo di navi, con piena facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di regolarlo nel modo che riterrà più opportuno, previo tempestivo avviso all'assuntore.

Le navi da porsi sotto scarico dovranno essere di portata lorda non inferiore alle 1000 tonnellate né superiore alle tonnellate 5000. Il loro pescaggio dovrà comunque consentire il facile attracco alla banchina del silo.

## ART. 16.

Per le navi di portata lorda dalle 1000 alle 2000 tonnellate lo scarico dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate 500 per ogni giorno lavorativo, ferma restando la rata di 200 tonnellate per turno normale di lavoro nel caso di lavoro a braccia previsto all'articolo 11.

Per quello di portata lorda dalle 2001 alle 5000 tonnellate lo scarico dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate 600 per ogni giorno lavorativo, ferma restando la rata di 200 tonnellate per turno normale di lavoro nel caso di lavoro a braccia previsto dall'articolo 11.

## ART. 17.

L'assuntore dovrà iniziare lo scarico delle navi affiancate alla banchina del silo dopo esplesate tutte le formalità portuali e doganali, osservando le condizioni stabilite nei singoli contratti di noleggio in quanto siano non in contrasto colle clausole del presente atto e, in mancanza di questi, secondo le consuetudini del porto. Dal momento in cui verrà iniziato lo scarico, decorrerà il computo del quantitativo giornaliero scaricato agli effetti delle stallie.

Le navi in arrivo con carico di sale dovranno rispettare il turno alla discarica.

## ART. 18.

Se l'assuntore non raggiungesse nello scarico delle navi le stallie, per giorno lavorativo o turno normale di lavoro o parte, come convenuto ai precedenti articoli 11 e 16, soggiacerà a titolo di penale al pagamento delle controstallie dovute in dipendenza dei contratti di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

noleggio stipulati dall'Amministrazione. Analogamente verrà assoggettato ad una multa in ragione di lire 25 (venticinque) per quintale e per ogni giorno di ritardo qualora non raggiungesse giornalmente per le spedizioni ordinate dal dirigente del Deposito il quantitativo richiesto, come fissato al precedente articolo 3.

## ART. 19.

Le somme che l'Amministrazione fosse in diritto di addebitare all'assuntore nei casi previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 18 del presente atto saranno trattenute sulle competenze allo stesso dovute senza che occorra intimazione o condanna giudiziale.

## ART. 20.

Agli effetti della esecuzione delle operazioni di introduzione e di estrazione dei sali dal silo, si stabilisce che la giornata lavorativa va computata, in ogni tempo, in conformità all'orario che viene osservato nel porto di Civitavecchia.

Gli eventuali ritardi nella immissione dei vagoni in arrivo, sul binario raccordato, dovranno risultare da un apposito statino di movimento giornaliero, controfirmato da un funzionario del locale Deposito generi di monopolio, dal delegato dell'assuntore e dal capoposto della Guardia di finanza addetto alla vigilanza sul movimento dei sali.

## ART. 21.

La durata del contratto è stabilita in anni quindici a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione.

## ART. 22.

Le competenze dovute mensilmente all'assuntore verranno liquidate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato con pagamento mediante ordinativi diretti intestati a nome dell'assuntore ed esigibili presso la Sezione della Tesoreria provinciale di Roma, con quietanza del signor Francesco Cinciari o del signor Alessandro Pantanella o del dottore Ludovico Rossi Espagnet rispettivamente presidente, consigliere delegato e direttore della Società dei silo e magazzini generali di Civitavecchia, disgiuntamente fra loro.

## ART. 23.

Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente atto viene fissato nella misura di lire 15.000.000 (lire quindici milioni) pari ad un sessantesimo dell'importo contrattuale.

L'assuntore, in considerazione della sua notoria solidità, viene esonerato dal prestare l'anzidetta cauzione e, pertanto, con il presente atto autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato ad applicare sull'ammontare dell'appalto una riduzione corrispondente al 5 per cento (cinque per cento) annuo sull'importo della cauzione medesima, per tutto il tempo in cui essa dovrebbe restare vincolata a termini del presente atto. La detta riduzione verrà operata anno per anno in occasione del pagamento a saldo del servizio oggetto del presente appalto riflettente ciascun anno contrattuale.

## ART. 24.

Alla fine di ciascun trimestre contrattuale, a richiesta di una delle parti contraenti, da comunicarsi entro il trimestre stesso, si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali quando nel complesso dell'appalto si sia verificata una differenza di prezzo superiore al 10 per cento (dieci per cento) in aumento o in diminuzione.

Alla fine di ciascun trimestre sarà effettuato il conguaglio delle differenze verificatesi in confronto dei prezzi contrattuali, nel corso dell'appalto a cominciare dall'inizio dell'appalto stesso.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Più variazioni si sommano. Variazioni e somme di variazioni saranno operative soltanto per la parte della differenza eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini della revisione i prezzi si intendono fissati alla data del 1° febbraio 1951. Ai fini medesimi saranno riconosciute però le variazioni aventi decorrenza anteriore alla data di inizio della esecuzione del presente atto e comunicate ufficialmente in epoca successiva alla suddetta data del 1° febbraio 1951.

## ART. 25.

Ai fini del calcolo della revisione di cui al precedente articolo 24 il prezzo contrattuale si considererà convenzionalmente così costituito:

a) retribuzioni al personale:

1°) dipendente dalla Società:

amministrativo . . . . .	8,25 %
operaio . . . . .	8,25 %
2°) Compagnia portuale . . . . .	57,95 %
b) materiali (convenzionalmente profilati di ferro) . . . . .	23,50 %
c) energia elettrica . . . . .	2,05 %

Per il calcolo delle variazioni sarà tenuto conto dei seguenti dati:

a) mano d'opera silo (operai ed impiegati) — Federazione nazionale magazzini generali d'Italia (Roma) Lungotevere delle Navi, 30 — Contratti collettivi e successive modificazioni;

b) Compagnia portuale — Capitaneria di porto di Civitavecchia — Ordinanze dell'Ufficio del lavoro portuale;

c) materie prime — quotazioni *Bollettino mensile Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma*.

## ART. 26.

Per l'uso degli elevatori esterni del silo nella scarica del grano e di altri prodotti ammessi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'assuntore corrisponderà all'Amministrazione per ogni apparecchio-ora impiegato, un canone in ragione di sette volte il prezzo unitario di cui al successivo articolo 31, lettera A) in vigore al momento della scarica.

## ART. 27.

Tutti gli oneri, le tasse e le imposte presenti e future dipendenti dall'esercizio di quanto è convenuto col presente atto sono, in quanto applicabili, ad esclusivo carico dell'assuntore.

## ART. 28.

Agli effetti del presente atto, l'assuntore elegge il proprio domicilio legale in Roma — via Gregoriana, n. 12 — sottoponendosi alla giurisdizione del tribunale di detta città.

## ART. 29.

Le spese di bollo, registrazione e imposta generale sull'entrata, sono a carico dell'assuntore.

## ART. 30.

L'importo dell'appalto viene presuntivamente determinato in lire 60.000.000 (lire sessanta milioni) annue e quindi per l'intera durata quindicennale dell'appalto in lire 900.000.000 (lire novecento milioni).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

## ART. 31.

I prezzi unitari di cui al presente appalto, qui sotto indicati, si intendono fissati alla data del 1° febbraio 1951:

Articolo	DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
1	A) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale, a quintale . . . . .	206 (duecentosei)
1	B) Presa con mezzi meccanici del sale in sacchi da un quintale da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, o da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo previa pesatura e svuotatura; presa dalla campata, pesatura e insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del sovrapprezzo di lire 50) a quintale . . . . .	256 (duecentocinquantesi)
1	C) Presa del sale giunto alla rinfusa per ferrovia dal vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del silo, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del 30 per cento) a quintale . . . . .	267,80 (duecentosessantasette e 80 centesimi)
1	D) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole, da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia o da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del silo, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (pari al prezzo base) a quintale . . . . .  Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola . . . . .	206 — (duecentosei)  10 — (dieci)
1	E) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto e carico alla rinfusa previa pesatura, su vagoni scoperti posti sotto carico sul binario raccordato (prezzo base diminuito del 21 per cento) a quintale . . . . .	162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)
1	F) Presa dei sali comune e speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole da stiva di nave affiancata alla banchina del silo al molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, trasporto, carico e stivaggio, previa pesatura, su vagoni posti sotto carico sul binario raccordato su autocarri e carri a trazione animale (prezzo base diminuito del 21 per cento) a quintale . . . . .	162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Articolo	DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
	Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola . . . . .	10 — (dieci)
1	G) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi a quintale . . . . .	110 — (centodieci)
1	H) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale da vagoni posto sotto scarico sul binario raccordato, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro immagazzinamento nel locale adibito a deposito sacchi; a quintale . . . . .	70 — (settanta)
1	I) Presa dei colli di sale in sacchi e di materiali vari dai piani caricatori nella stazione centrale delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia, riscontro dei colli, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al silo, scarico e pesatura o viceversa; a quintale . . . . .	110 — (centodieci)
2	Per i quantitativi eccedenti i quintali 240.000 annui di sale portati in uscita (prezzo base diminuito del 26 per cento); a quintale . . . . .	152,44 (centocinquantadue e 44 centesimi)
3	Per i quantitativi superiori a quintali 900 di sale e fino a quintali 1.800 spediti giornalmente agli Organi di distribuzione e di vendita aggregati al deposito di Civitavecchia (prezzo base aumentato del 5 per cento); a quintale . . . . .	216,30 (duecentosedici e 30 centesimi)
4	Per i quantitativi eccedenti i quintali 240.000 annui di sale portati in uscita e superiori a quintali 900 e fino a quintali 1.800 spediti giornalmente agli Organi di distribuzione e vendita (prezzo base diminuito del 26 per cento e aumentato del 5 per cento) a quintale . . . . .	162,74 (centosessantadue e 74 centesimi)
5	Per i quantitativi di sale giunto alla rinfusa su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato e introdotti nel silo in quantità superiori a quintali 900 e fino a quintali 1.800 (prezzo base aumentato del 30 per cento e del 5 per cento) . . . . .	278,10 (duecentosettantotto e 10 centesimi)

## ART. 32.

Il presente atto di sottomissione, mentre è impegnativo per l'assuntore dalla data della sottoscrizione, non lo sarà per l'Amministrazione dei monopoli di Stato fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo nelle forme volute dalla legge.

## ART. 33.

Il presente atto viene redatto in tre originali di cui due su carta da bollo da lire 32 per uso della Direzione generale dei monopoli di Stato e dell'assuntore e l'altro su carta da bollo da lire 24 per uso dell'Ufficio del registro di Roma.

Roma, li 4 marzo 1952.

*Società sili e magazzini generali di Civitavecchia* A. PANTANELLA

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

## AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO DIREZIONE GENERALE

N. 808 di repertorio.

Visto il presente atto di sottomissione e riscontrato regolare in ogni sua parte, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Roma, li 4 marzo 1952.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato G. LIPARI.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione. (2901).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento che è sottoposto al nostro esame riguarda una ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.

È, questo, il terzo provvedimento di proroga delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 della legge 5 settembre 1947, n. 1173.

Il citato articolo 7 prevede la modifica della composizione delle commissioni degli agenti di cambio per la valutazione dei titoli non quotati in borsa e per quelli che, pure essendo quotati in borsa, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso. Le previste commissioni dovrebbero essere composte dal presidente e dal vice presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio e inoltre da sei membri effettivi scelti per metà tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria in servizio o a riposo e per l'altra metà da agenti di cambio facenti parte dello stesso comitato degli agenti di cambio o, in mancanza, tra funzionari direttivi dei locali istituti ed aziende di credito designate dal comitato direttivo degli agenti di cambio.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un collegio peritale centrale con sede in Roma per la soluzione delle controversie relative

alla determinazione del valore dei titoli da parte delle commissioni di cui all'articolo 7.

I due istituti non hanno potuto essere ancora composti, e quindi i precedenti disegni di legge in materia hanno autorizzato la continuazione della prassi finora seguita, e cioè: in prima istanza il comitato degli agenti di cambio con un solo rappresentante del Ministero del tesoro; in seconda istanza la commissione provinciale.

La ragione di questa nuova proroga fino a nuova disposizione è determinata dal fatto che questi istituti debbono essere considerati nel quadro generale del riordinamento di tutto il contenzioso tributario, materia che è tuttora in fase di studio. Il Ministero non è in grado di prevedere quando la commissione degli agenti di cambio, modificata secondo la legge del 1947, e il collegio peritale di Roma potranno essere funzionanti, né di prevedere se gli studi in atto contempleranno le commissioni nel senso previsto dalla citata legge del 1947: pertanto propone che sia accordata ancora una proroga alle modalità attualmente in vigore.

Io avrei desiderato che la proroga fosse stata fissata ad un'epoca determinata; se non che ieri mattina gli uffici competenti, dove mi ero recato con questo proposito, mi hanno dimostrato l'opportunità di lasciare l'epoca indeterminata; il che non vuole assolutamente significare rinvio *sine die*, bensì vuole soltanto accordare tutto il tempo necessario perché, come dianzi accennavo, sia regolata tutta la materia.

Per questo motivo, propongo alla Commissione di dare il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Sono spiacente di non poter concordare con le conclusioni del relatore. Questa è la terza proroga che ci vien chiesta, e per la terza volta ci vengono portate le stesse ragioni. Se tutta la materia è allo studio, se questo è ormai a buon punto, non vedo il

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

motivo della proroga a tempo indeterminato. Perché non porre un termine di un anno o due? Il sistema della proroga a tempo indeterminato non corrisponde al mio modo di vedere.

FERRERI. L'esame di questo provvedimento dovrebbe farsi anche sulla base delle esperienze di cui possiamo disporre dopo le proroghe che con le leggi precedenti abbiamo accordate. Di fatto, in questa materia più che la legge e più che le parole della legge vale il modo con il quale gli uffici praticamente interpretano ed applicano la legge: in taluni casi e in questa materia val più una circolare del capo dell'ispettorato compartimentale che non dieci articoli di legge. Io vorrei, perciò, che l'esame di questo provvedimento fosse fatto alla luce dei dati e delle esperienze acquisiti nelle more delle varie proroghe accordate.

A parer mio, per individuare l'importanza dell'imposta di negoziazione, anche se circoscritta e limitata ai titoli che possono essere soggetti a negoziazione, bisogna anzitutto tener presente che non deve illudere il fatto che si parla di una imposizione del 6 per mille sul valore capitale effettivamente attribuito al titolo. Infatti, per una società che abbia un reddito annuale sul 5 per cento, quest'imposta del 6 per mille sul capitale si trasforma nel 12 per cento del reddito annuale, il che significa che si tratta di un'imposta tutt'altro che trascurabile, ma che si avvicina a quell'imposta tipica e fondamentale della ricchezza mobile, categoria B, a cui sono generalmente sottoposte le società.

Ecco perché mi sembra opportuno procedere con una certa cura ed una certa circospezione. Le imposte si possono rapportare al capitale, ma si pagano col reddito.

Questo provvedimento — si badi alla sua intitolazione — ribadisce un regime particolare per le società i cui titoli non sono valutati in borsa, per quelle società, cioè, che, mancando della tipica espressione dell'apprezzamento sul mercato dei propri titoli, sono soggette al giudizio di quelle commissioni a cui ha fatto cenno il relatore e sulle quali mi riservo di parlare.

Per distinguere il trattamento che verrebbe riservato alle società i cui titoli sono quotati in borsa rispetto alle società i cui titoli non sono quotati, io leggerò poche parole di una pubblicazione ufficiale del Ministero delle finanze che, nel commentare il provento di quest'imposta di negoziazione, ci dà quest'informazione: « Le so-

cietà per azioni al 31 dicembre 1950 erano 20.930 con un capitale nominale complessivo di 1.055 miliardi. L'incremento è stato di 19,90 volte. Delle società per azioni esistenti nel 1950, solo 122, che sono poi quelle di maggiore importanza, con un capitale complessivo di miliardi 527,3, avevano i titoli quotati in borsa; e il prezzo di compenso nel dicembre 1950 fu complessivamente di miliardi 832,2, con un rapporto che va da 1 a 1,58 ». Il che vuol dire che le maggiori società pagano l'imposta di negoziazione con una maggiorazione del 0,58 per cento rispetto al capitale. Perciò i proventi maggiori di questa imposta di negoziazione sono dati dalla miriade delle altre società.

Ed il punto è proprio qui: noi siamo di fronte ad una disposizione di legge che in definitiva si rivolge con particolare insistenza e diligenza nei confronti di quelle società i cui titoli non sono quotati in borsa. Le altre, invece, in conseguenza del prezzo di compenso, sono al sicuro da ogni errore od eccesso di giudizio estimativo in cui, anche non volendo, possono incorrere le commissioni, le quali d'altronde procedono spesso in modo molto sbrigativo e sommario.

Bisognerà, quindi, a mio modo di vedere, servirsi delle esperienze acquisite in passato, le quali ci dimostrano come per l'imposta di negoziazione si sia premuto sulle società di minore importanza.

Lo spirito della legge del 1947 era, in sostanza, questo: valutazione facoltativa per le piccole società (un tempo erano quelle il cui capitale sociale era inferiore alle 250 mila lire, oggi elevato a 4 milioni): con il che il legislatore voleva quasi far pensare che per la valutazione dei titoli delle piccole società si dovesse uscire dal valore nominale soltanto nel caso in cui venissero riscontrate ragioni particolari tali da giustificare un giudizio nuovo. Ma gli uffici fiscali — e questo è dimostrato appunto dall'esperienza, ed io potrei portare prove concrete — anzi i funzionari, prediligono questi tributi nei quali il loro potere e la facilità dell'applicazione sono senza controllo. Perché sono tributi facili, questi: con un atto unilaterale si procede ad una valutazione senza sentire l'altra parte; e di fronte ad una valutazione volutamente eccessiva la parte interessata si trova defatigata e nella impossibilità pratica di difendersi.

Se consideriamo che noi abbiamo votato una legge di rivalutazione per conguaglio monetario in cui, sia pure per occasione e ragioni diverse, tutti abbiamo affermato che secondo l'opinione ufficiale il capitale delle

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

società non può aumentare al di là di un certo coefficiente che la legge stessa indica in un'apposita tabella, possiamo noi pensare che questo principio, questa pronuncia non abbia alcuna influenza ed alcuna importanza al fine di contenere l'attività fiscale in sede appunto di valutazione dei titoli? Eppure è così! E noi possiamo ammetterlo?

C'è, poi, l'osservazione-fatta dall'onorevole Costa, la quale va integrata dal fatto che, per quanto riguarda il contenzioso, entro il 31 dicembre di quest'anno si dovrebbero aspettare nuove disposizioni.

Ma questo sarebbe nulla se le commissioni finanziarie, le quali giudicano in 95 casi su 100 nell'assenza del contribuente, fossero dominate da un principio di equità anziché da un principio di interesse: il che deriva dalla presenza, in seno alle commissioni, del rappresentante delle imposte, il cui giudizio finisce per prevalere quasi sempre su quello degli altri membri.

Eppure c'è una legge in proposito, la quale si pronuncia, in una data circostanza, sul quesito generale della rivalutazione dei titoli azionari di società, fissando dei massimi, ma noi crediamo di poter trascurare tale generale statuizione, quando ciò limita l'ampiezza dei giudizi di stima emessi dall'Amministrazione, talora arbitrari e viziati da eccesso di difesa.

In particolare, una norma della legge del 1947 deve essere richiamata: quella norma che rammenta agli uffici che, per le società immobiliari, essi possono tener presente anche la valutazione dell'immobile; tant'è vero, che è invalso l'uso di chiedere il certificato catastale.

E su questo punto è necessario fare attenzione. Se ogni anno si dovesse pagare l'imposta di negoziazione, non su quella che può essere l'apparente o corrente valutazione del titolo, ma sulla effettiva e severa estimazione del patrimonio sociale di queste società, noi dovremmo domandarci se il tributo rimane entro la sua definizione. Difatti, non è infrequente il caso in cui le società immobiliari siano soggette ad una duplice imposizione di pagamento: la vendita del pacco azionario costituisce, agli effetti del fisco, un espediente per la vendita dell'immobile, e da questa considerazione soggettiva deriva una condizione di sperequazione per le citate società, costrette a pagare due volte: l'annuale imposta di negoziazione e la imposta di registro *una tantum* per il trasferimento.

C'è infine da rilevare un'altra abitudine contratta dai nostri uffici: poiché la legge del

1946 accorda loro la possibilità di ritardare negli accertamenti fino a cinque anni, accade che essi si ricordino all'ultimo momento di eseguirli, e così oggi applicano, in una sola volta, il criterio di accertamento sulla base di 70-80-90 volte rispetto al valore del 1945, per cinque esercizi cumulativamente. E possiamo noi pensare che in un solo anno sia pagata l'imposta di cinque anni, imposta per la quale essendosi sempre applicati criteri blandi, non si procedette all'accantonamento di fondi?

Io vorrei che queste osservazioni fossero oggetto di meditata considerazione da parte della Commissione, perché è evidente che se hanno un fondamento mettono persino in dubbio l'opportunità di passare alla discussione degli articoli del disegno di legge, per lasciare la situazione in questo campo quale essa è attualmente. Gli uffici dovrebbero provvedere a liquidare il passato e procedere poi all'applicazione del decreto legislativo del 1947, liberando il contribuente dal pericolo di essere chiamati con troppo ritardo ad assolvere il pagamento di debiti di imposte il cui ammontare non era stato possibile prevedere. In caso contrario, mi riservo di presentare un emendamento.

CORBINO. Convenendo in linea di massima con le osservazioni dell'onorevole Ferreri, desidero fare un rilievo a proposito della entità delle cifre, che egli ha citato, riguardanti i capitali delle società di cui i titoli non sono quotati in borsa e quelli delle società i cui titoli hanno una quotazione in borsa.

L'onorevole Ferreri ha parlato di 1.055 miliardi, dei quali 527,3 sarebbero riferiti al capitale delle società i cui titoli hanno una quotazione in borsa e i rimanenti 527,3 alle altre. In linea concreta mi pare di dover fare qualche rilievo: in genere il rapporto che passa tra il capitale delle società di cui i titoli sono quotati in borsa e il valore patrimoniale netto delle Società è molto più basso di quello che non sia per le società i cui titoli non sono quotati in borsa. La Montecatini, per esempio, la quale ha un capitale di 56 miliardi, si può ritenere abbia un patrimonio vicino ai 56 miliardi, mentre le società i cui titoli non sono quotati e che hanno un capitale di 10 milioni presumibilmente avranno un patrimonio anche 8-10 volte maggiore. Ecco perché a me pare che se l'imposta di negoziazione colpisce un po' di più le società i cui titoli non sono quotati in borsa, purtuttavia, con essa non si farebbe che neutralizzare, agli effetti fiscali, questo scostamento del capitale reale rispetto al capitale nominale.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

CAVINATO. A me sembra che il rapporto tra capitale nominale e consistenza patrimoniale sia press'a poco lo stesso per i due tipi di società.

CORBINO. Tutt'altro. E non v'è ragione perché debba essere lo stesso. L'amministratore di una società, i cui titoli non sono quotati in borsa, può fare quello che vuole: può far figurare che sia in passivo anche una società che abbia utili fortissimi. E la corsa verso la trasformazione delle aziende da società individuali o società di fatto in società anonime non è, a mio giudizio, il risultato dell'ordinamento giuridico, bensì il risultato della struttura fiscale del nostro sistema.

Io non vorrei che le osservazioni, in linea di massima fondate, dell'onorevole Ferreri ci prospettassero oggi una situazione delle società, i cui titoli non sono quotati in borsa, fiscalmente così drammatica da richiedere un trattamento di favore.

Per esempio, in materia immobiliare, noi sappiamo che i nostri grandi industriali avevano quasi tutti trasformato il loro patrimonio immobiliare in patrimonio di una società anonima con capitale molto ridotto, con titoli non quotati in borsa, e trasferendo il patrimonio sfuggivano talvolta anche all'ingente imposta di successione. Dobbiamo ricordare in proposito che, così come oggi è congegnata, l'imposta di successione tende ad uccidere lo spirito di risparmio e la concezione stessa del patrimonio. Sta di fatto che oggi un patrimonio, poniamo, di 20 milioni, che corrisponde a qualcosa come 400 mila lire dell'anteguerra, comporta il pagamento di circa 10 milioni di lire di imposta di successione se è accertato per intero. Ora, sfuggire attraverso un'imposta del 0,5 per mille all'anno, che capitalizzata corrisponde al 12 per cento, significa far sempre un buon affare!

Io posso anche ammettere che gli uffici abbiano sentito la necessità di questa ulteriore proroga, però convengo con le osservazioni del collega onorevole Ferreri e con quelle dell'onorevole Costa sulla opportunità di contenere questa proroga in un tempo determinato in modo che un bel giorno il sistema fiscale relativo a questo settore sia messo in condizione di non subire ulteriori modificazioni.

BARBINA. Non mi pare giusta la diversità del trattamento nel rivalutare i patrimoni. Bisognerebbe che nella valutazione si tenesse conto delle norme sopravvenute alla emanazione della legge n. 1173 del 5 settembre 1947 e si eliminasse la sperequazione fra rivalutazione per conguaglio monetario e rivalutazione dei titoli agli effetti dell'impo-

sta di negoziazione. Le due cose debbono avere un certo nesso fra di loro. Se si potesse, in questo disegno di legge, dettare una norma del genere, sarei favorevole anche alla proroga a tempo indeterminato.

DUGONI. Debbo dire che trovo il provvedimento un po' strano. L'Amministrazione deve costituire i propri organi secondo quanto è stabilito dalla legge: ma essa non solo non fa il proprio dovere, ma incita a ripieghi del genere di quello che ci viene proposto, ripieghi che ripugnano sia dal punto di vista politico che da quello amministrativo, ripieghi che sono deplorabili e dannosi. Tanto più se si consideri il fatto che l'Amministrazione pretende che il Parlamento sancisca il carattere di indeterminatezza ad una legge che non è stata mai applicata e che essa non intende mai applicare: quest'ultimo mi sembra il peggiore dei sistemi. E mi meraviglia che l'onorevole Corbino non abbia sottolineato questa carenza dell'Amministrazione, perché è evidente che il difetto sta nel manico. Se l'Amministrazione avesse fatto quello che era suo dovere di fare, noi non saremmo stati chiamati a questa discussione.

Approfitto dell'occasione per fare alcuni rilievi riguardo al disegno di legge testè discusso n. 2883, che riguarda l'atto di sottomissione rilasciato dalla società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia, alla cui discussione non sono stato presente. Anche in tal caso trovo che siamo di fronte ad un cattivo sistema di amministrazione: come si può, d'altronde, pretendere che si approvi, in una legge, una convenzione di cui non sappiamo nulla e si deliberi che determinati impianti valgono 160 milioni quando non conosciamo né gli impianti né il sistema di amministrazione?

Ricordo che già altra volta in seno a questa Commissione mi sono opposto a questi sistemi, e precisamente in occasione della famosa convenzione di Palermo. Ebbene, come in quel caso la nostra Commissione rifiutò il benestare, io voglio sperare che anche oggi neghi il suo voto a tale convenzione.

Per conto mio, ripeto, qui vi è carenza dell'Amministrazione, e questa carenza si desume da una serie di elementi: in ogni caso l'Amministrazione non deve scaricare le responsabilità sul Parlamento.

CAVINATO. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge per i seguenti motivi: 1°) perché è la terza proroga che ci viene chiesta; 2°) per obbligare il Governo ad affrettare la presentazione di un regolamento organico e definitivo del contenzioso tributario;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

3°) perché la società i cui titoli non sono quotati in borsa sono senza difesa. Le grosse società, è risaputo, hanno qualche possibilità di difesa, ma le piccole no. Esse debbono subire le vessazioni del fisco.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario, di Stato per le finanze*. Io devo anzitutto protestare per l'accusa rivolta contro il Governo dall'onorevole Dugoni, con particolare riferimento all'Amministrazione finanziaria per il modo come essa presenterebbe i suoi provvedimenti alla discussione di questa Commissione. A parte il fatto che l'onorevole Dugoni, per essere giunto in ritardo, non è stato presente alla discussione del disegno di legge n. 2883 da lui richiamato e a motivo del quale si è espresso in quel modo contro l'Amministrazione che in questo momento rappresento, debbo dirgli, almeno, che egli non è in possesso di sufficienti informazioni che possano autorizzarlo a definire « deplorabile » il metodo seguito dal Ministero delle finanze: informazioni che gli sarebbe stato ben facile chiedere, e per le quali siamo sempre a disposizione di tutti i membri della Commissione che ne facciano richiesta. E, pertanto, non è per mancanza di informazioni o per assenza dalla discussione, che l'onorevole Dugoni sia autorizzato ad affermare in linea generale che il Governo non rispetta le regole elementari di buona prassi costituzionale nel presentare i provvedimenti all'esame della Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, debbo notare che qui si è fatta una lunga discussione di merito sul modo come è applicata l'imposta di negoziazione soprattutto nei confronti delle società i cui titoli non sono quotati in borsa. Per la verità, l'imposta di negoziazione, nella legislazione successiva alla originaria istituzione e nella prassi amministrativa, ha modificato alquanto la propria figura iniziale: da un'imposta in origine sostitutiva delle imposte normali di trasferimento, l'imposta di negoziazione ha assunto la figura di una vera e propria imposta sugli enti collettivi, attuata attraverso l'imposizione di un'aliquota sul valore del capitale, in quanto indicativo della consistenza del patrimonio. Ecco perché sembra che l'Amministrazione gravi in pratica un po' di più la mano sulle società che non hanno i titoli quotati in borsa: in sostanza, proprio per le ragioni accennate dall'onorevole Ferreri. Infatti, per questo secondo tipo di enti collettivi, l'avvicinamento tra il valore del patrimonio reale e il valore del patrimonio come formalmente risulta dai

bilanci è meno sensibile di quello delle società i cui titoli hanno una quotazione in borsa. Questa è peraltro una questione di merito, che dovrà essere affrontata a suo tempo per definire una volta per sempre il carattere di quest'imposta, nel senso di stabilire se essa debba avere carattere di un'imposta sostitutiva delle normali imposte sui trasferimenti o anche quello di imposta di contingenza che, manovrata dal Ministero del tesoro piuttosto che dal Ministero delle finanze, possa rimediare a determinate situazioni originate dalla congiuntura economica; o se invece non debba essere considerata una imposta organica sul patrimonio degli enti collettivi; nel qual caso dovrà essere, a mio avviso, sistematicamente riveduta.

Ma, il provvedimento che stiamo esaminando è di portata molto più modesta e non prospetta certo un tale problema. Esso provvede soltanto ad una proroga per la costituzione delle commissioni per la valutazione dei titoli, costituzione che non è potuta avvenire — e l'onorevole Ferreri deve convenirne — sempre e soltanto per fatto imputabile all'Amministrazione finanziaria. La composizione stessa di dette commissioni (presidenza da parte di magistrati e membri per metà designati dall'Amministrazione e per metà designati dalle associazioni tecnico-professionali) richiede una procedura difficoltosa che finora ne ha impedito l'attuazione. D'altra parte, il contenzioso arretrato, soprattutto per le vicende della guerra e del dopoguerra e per la difficoltà degli accertamenti, è ancora notevole. Presso gli uffici più importanti — per esempio, a Milano — le pratiche pendenti sono ancora diverse migliaia e non è possibile in questo scorcio di tempo arrivare a quella soluzione che sarebbe auspicabile. D'altra parte, la riforma del contenzioso è da tempo al laborioso studio dell'Amministrazione, la quale ha già dato in parte relazione di quel che è stato fatto. Ma le difficoltà che si incontrano ad ogni passo sono notevoli anche perché riesce alquanto difficile inquadrare le necessità di un ordinamento snello, efficace e moderno che contemperi gli interessi dell'Amministrazione e la tutela dell'interesse del cittadino nelle linee fissate dalla nostra Carta costituzionale.

In questa situazione, credo che sia opportuno e meriti approvazione un provvedimento, come questo, che si limita a una norma, la quale non si è potuta attuare, in attesa di poter inquadrare attraverso studi completi la soluzione del problema nel quadro generale



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

della eventuale riforma dell'imposta di negoziazione e della riforma di tutto il contenzioso tributario.

Il fatto che viene chiesta una sospensione a tempo indeterminato non vuol significare mancanza di riguardo verso il Parlamento. Tutt'altro. La richiesta vuol essere la riprova dello scrupolo e della serietà dell'Amministrazione. Poiché per ben due volte è stata chiesta la sospensione a tempo determinato e non s'è potuto giungere alla soluzione auspicata, il Governo, dando prova di chiarezza, di lealtà e di onestà, chiede una sospensione a tempo indeterminato, cioè fino a quando le condizioni obiettive permetteranno di adottare e di attuare norme nuove.

Circoscritta nei suoi più modesti limiti la portata del provvedimento, e associandomi al desiderio espresso da alcuni onorevoli colleghi nel senso che la materia sia tutta riveduta, sia per quanto riguarda la parte procedurale che per quanto riguarda la parte sostanziale, chiedo all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Ho ben poco da aggiungere a quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario. Vorrei soltanto che la Commissione non dimenticasse che la società anonima è diventata quello strumento che tutti cercano per eludere l'imposta di registro e di successione nel trapasso delle proprietà. Noi tutti sappiamo che le piccole proprietà immobiliari oggi sono acquistate e trasferite attraverso il trapasso dei titoli azionari. Il numero delle società con capitali non quotati in borsa è diventato enorme rispetto a quelle i cui titoli hanno una quotazione: e ciò è dovuto alla scappatoia che il contribuente ha trovato per eludere le leggi fiscali.

Il fatto di valutare — come è voluto dalla legge del 1947 — i beni patrimoniali delle società immobiliari indipendentemente dal reddito risponde ad un criterio di giustizia.

Del resto, se vogliamo esaminare a fondo le argomentazioni adottate dall'onorevole Ferreri, devo far presente due ordini di considerazioni. Primo: il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda soltanto la proroga dell'applicazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e cioè della costituzione degli organi previsti da detti articoli. Non tocca per nulla il secondo comma dell'articolo 11 che detta le norme per la valutazione dei titoli delle società immobiliari; norme che non possono assolutamente essere modificate con un articolo aggiuntivo al presente disegno di legge.

Secondo: il richiamo alla legge che ha consentito la rivalutazione degli enti patrimoniali a 40 volte il valore d'anteguerra non regge. La concessa rivalutazione ha avuto il solo scopo di conseguire un maggior equilibrio nelle scritture contabili relative ai bilanci e di consentire una più giusta imputazione delle quote di ammortamento. Inoltre non è il parametro 40, quello che ha stabilito o ha influito a stabilire i valori delle quotazioni dei titoli negoziati in borsa. Perciò, a mio avviso, nessun riferimento ad esso può essere consentito nella valutazione degli enti patrimoniali posseduti dalle società non aventi i titoli quotati in borsa.

Detto questo, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di fissare però una data, sia pure lontana, affinché essa sia di sprone agli uffici per concludere. Possiamo stabilire il 30 giugno 1954 o anche il 31 dicembre 1954: l'interessante è che si stabilisca una data per dare soluzione ad un problema che interessa la vita economica del paese.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho alcuna difficoltà a fissare una data, tanto più che la richiesta pervenuta sia dal relatore e sia dall'onorevole Costa è di un termine di due anni. Mi rimetto pertanto alla decisione della Commissione.

Al riguardo, tengo a sottolineare che non ci troviamo di fronte ad una situazione che riguarda soltanto il contenzioso dell'imposta di negoziazione come tale; il problema riguarda l'inquadramento di tale contenzioso nel quadro generale della riforma di tutto il contenzioso tributario, il che significa che c'è da definire, *in primis*, una questione di interpretazione della VI disposizione transitoria della Costituzione, e poi da risolvere non poche difficoltà, come gli elaborati studi di questi ultimi tempi hanno chiaramente dimostrato. Questo io ho voluto aggiungere e sottolineare per giustificare la primitiva richiesta di un tempo indeterminato.

Comunque, ripeto, se la Commissione intende porre un termine, dopo aver premesso quanto sopra, non ho alcuna difficoltà di principio, e pertanto proporrei di accogliere il termine di due anni proposto dall'onorevole Costa e dal relatore.

PRESIDENTE. Possiamo, allora, votare un ordine del giorno.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetterò, senz'altro, anche la formula dell'ordine del giorno, che costituirebbe ugualmente un impegno per il Governo.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

CORBINO. Si può fare un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 nei seguenti termini: «e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954». E propongo la data del 31 dicembre 1954 perché a quell'epoca saranno funzionanti entrambi i rami del Parlamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Corbino, anche perché la dizione proposta non esclude che, qualora i lavori possano terminare prima, il termine in effetti risulti più breve.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1:

«L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1° gennaio 1953 con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, è ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Corbino:

«e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1954».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo ed ultimo comma dell'articolo 1:

«Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per tanto l'articolo 1 viene ad essere così definitivamente formulato:

«L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel

decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1° gennaio 1953 con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, è ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti».

FERRERI. Poiché la Commissione ha ritenuto di passare senz'altro alla discussione degli articoli, presento l'emendamento, cui ho accennato nel mio intervento, sotto forma di articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Ferreri:

## ART. 1-bis.

«Ai fini dell'imposta di negoziazione, la rivalutazione dei titoli non potrà superare i coefficienti di cui alla tabella allegata alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

È soppresso il 2° comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173».

FERRERI. Ho già detto prima qualche cosa ad illustrazione del mio emendamento e ritengo che i miei argomenti possano ancora ritenersi validi perché né l'onorevole relatore né l'onorevole sottosegretario hanno risposto a ciò che l'onorevole Corbino ed io abbiamo sottoposto all'attenzione della Commissione.

Esiste una legge, venuta dopo quella a cui stiamo oggi accordando una proroga, la quale esamina e fissa i criteri di rivalutazione del capitale delle società. Ora io mi domando se è compatibile, nel nostro sistema legislativo, l'esistenza di una norma che segna i limiti, a cui le società debbono attenersi circa la rivalutazione massima del capitale sociale, quando poi questa stessa norma non debba valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Quindi, per ragioni di coerenza e per liberare il sistema delle nostre leggi finanziarie dalla taccia di essere fatte soltanto e sempre nell'interesse del fisco con scarsa considerazione per il contribuente, mi permetto di

insistere sull'articolo aggiuntivo che ho proposto.

In aggiunta a quanto già è stato detto sull'argomento, faccio osservare che non sembra che le società immobiliari meritino oggi un apprezzamento così severo, come quello da taluni colleghi formulato; oggi, la costruzione di grandi o di modesti complessi di abitazioni è in gran parte dovuta all'iniziativa di capitali privati all'uopo conferiti in quote, forma questa che permette ai singoli, che non possono costruirsi una casa ma hanno il capitale sufficiente per costruire un appartamento in proprietà, di mettersi insieme costituendo una società immobiliare.

D'altra parte, essendo oggi le azioni di una società intestate a persone, l'imposta di negoziazione non surroga più l'imposta di successione che resta dovuta a causa della nominatività. Quanto poi alla ragione che ha addotto l'onorevole sottosegretario, che cioè attualmente ci troviamo in uno stato di transizione legislativa, per cui non sappiamo se questa imposta è ancora un'imposta di negoziazione o non sia già sulla via per diventare un'imposta sugli enti collettivi, io mi permetto di osservare che, se l'Amministrazione fiscale avesse risolto unilateralmente per conto proprio questo problema, avrebbe creato una situazione di fatto che non coincide con quella legislativa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È risolto per legge!

FERRERI. Ma questo non è ancora risolto: bisognerebbe dare indicazioni.

Quanto al secondo capoverso dell'emendamento, voglio soltanto ricordare che queste società hanno la caratteristica generale della stabilità nelle persone, della scarsa mobilità del titolo, e quindi il numero delle transizioni è molto ridotto perché i titoli restano a lungo nelle mani di taluni proprietari. Pertanto la definizione e la ragione dell'imposta, di cui trattasi, trova qui scarsa applicazione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sopprimendo questa disposizione, l'onorevole Ferreri vorrebbe che le società immobiliari non fossero valutate in base alla consistenza effettiva e si allineassero nella valutazione di cui alla legge?

FERRERI. Sì, tenuto conto che il reddito delle società immobiliari è a sua volta vincolato nella maniera che tutti conosciamo. Semmai, sulle possibilità di queste società si dovrebbe avere una maggiore, non una minore considerazione. A meno che non si voglia giudicare tutto il problema sul profilo di quelle società scandalosamente create per sfuggire

al fisco, ma di fronte alle quali il fisco sa talvolta ben reagire.

CORBINO. Ho chiesto la parola sulla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Ferreri, là dove egli accenna al limite che si dovrebbe porre nella rivalutazione del capitale di queste società.

Io vorrei far rilevare al collega onorevole Ferreri ed agli altri onorevoli componenti di questa Commissione che noi, con quella legge, non abbiamo posto un limite alla rivalutazione dei cespiti patrimoniali. Noi abbiamo affermato che, fino a quaranta volte, la rivalutazione non costituisce un reddito da colpire con le imposte normali; al di là delle quaranta volte, il privato può rivalutare quando vuole, ma la differenza costituisce un reddito da tassare. È evidente che in una società i cui titoli sono valutati in borsa noi possiamo avere, teoricamente e praticamente, i coefficienti di rivalutazione molto più alti di quaranta volte: naturalmente, in quei casi, quando si va oltre le quaranta volte, il fisco può imporre l'imposta sui profitti normali e magari anche l'imposta sui profitti di congiuntura.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La congiuntura ormai è finita.

CAVINATO. Ma quel limite di quaranta volte non era stato fissato esclusivamente ai fini degli ammortamenti?

CORBINO. Sì, ma anche ai fini fiscali. Tant'è vero che è consentito il passaggio gratuito a capitale e i profitti così realizzati saranno sottoposti ad imposta anno per anno. Ho l'impressione che noi, estendendo in questo modo il limite di 40 volte, diamo un significato diverso alla legge.

Perciò io sarei propenso ad accettare la proposta di emendamento dell'onorevole Ferreri o sotto forma di ordine del giorno o sotto forma di raccomandazione: confesso che non mi sento di accettarlo come emendamento vero e proprio.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, non v'è dubbio che per le società immobiliari di vecchia data il problema del blocco dei fitti abbia una forma di carenza tra il valore ottenibile mediante la capitalizzazione del fitto e quello realizzabile attraverso vendita. E una valutazione patrimoniale non può prescindere da quest'elemento del reddito; ma, siccome l'imposta di negoziazione è riferita al capitale realizzabile mediante la negoziazione del cespite, è evidente che questo capitale risente l'influenza del futuro aumento dei fitti. Tant'è vero che quando si

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

vuol vendere una casa, se questa ha il fitto bloccato se ne ricava una cifra X, mentre se il fitto non è bloccato si ricava una cifra X più una cifra Y. È evidente, quindi, che il fisco, nel valutare un immobile, deve adottare un criterio intermedio fra X e Y. Ma fissare questo criterio per legge a me pare per lo meno pericoloso.

Ecco perché pregherei il collega onorevole Ferreri di non insistere nel suo emendamento e di trasformarlo, se mai, in raccomandazione al Governo.

FERRERI. Se la Commissione ritenesse di non poter accettare il mio emendamento, potrei anche trasformarlo in ordine del giorno, senza fare le solite osservazioni sul valore degli ordini del giorno...

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Neppure l'ordine del giorno potrei accettare.

FERRERI. Allora insisto nell'emendamento.

VICENTINI, *Relatore*. Ripeto che sono contrario all'emendamento per i due motivi già esposti. Anzitutto, perché il disegno di legge che abbiamo all'esame riguarda soltanto la struttura degli organi che debbono stabilire un determinato valore agli effetti dell'imposta di negoziazione. Introdurre una norma che modifichi nella sostanza il disegno di legge non mi pare che sia cosa possibile. Non può essere consentito che, in un disegno di legge come il presente, venga introdotta una norma che modifichi tutta l'impostazione dell'imposta di negoziazione dei titoli delle società non quotati in borsa.

In secondo luogo, per quanto riguarda la sostanza della proposta dell'onorevole Ferreri, mi permetto di far osservare che, come ho già detto, il parametro 40 che è stato consentito per l'aumento dei capitali, dei valori degli enti patrimoniali delle società, è stato concesso ai soli fini di una normalizzazione delle scritture contabili soprattutto in rapporto alle quote di ammortamento.

L'analogia che l'onorevole Ferreri vorrebbe trovare tra quel parametro ed i valori di quotazione in borsa non esiste affatto. Infatti i valori dei titoli delle società elencate nel listino di borsa, di fatto, prescindono dalla rivalutazione degli enti patrimoniali e sono determinati giornalmente dall'apprezzamento del mercato. Questo è quanto noi dobbiamo considerare.

Mi permetto poi di insistere ancora perché la Commissione tenga presente l'opportunità di quella norma della legge del 1947, che ha sottratto la considerazione del reddito nella

valutazione del patrimonio per la tassazione di quest'imposta, che, per tutte le società, è surrogatoria dell'imposta di registro e di successione.

Per queste ragioni, come relatore, non posso accettare l'inserimento dell'emendamento aggiuntivo e mi permetto di suggerire alla Commissione anche il non accoglimento dell'ordine del giorno.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto delle preoccupazioni di ordine generale e formale dell'onorevole Ferreri che lo inducono a chiedere di stabilire nell'ordinamento tributario, specialmente in una questione tanto delicata come quella delle rivalutazioni patrimoniali, una misura, un parametro che sia uniforme. Però, la preoccupazione derivante da una necessità di impostazione generale non credo possa applicarsi nella fattispecie.

Ormai — e non solo nelle cosiddette mire fiscali della mia Amministrazione, ma proprio in tutta l'attuale legislazione — l'imposta di negoziazione, piuttosto che un'imposta surrogatoria, è diventata un'imposta sulla consistenza patrimoniale. Tant'è vero, che la legge organica impone all'Amministrazione finanziaria di richiedere, per le società i cui titoli non sono quotati in borsa, non solo il bilancio (rappresentazione, che dovrebbe essere sostanziale ma che il più delle volte è soltanto formale, della consistenza patrimoniale), ma anche il conto patrimoniale, il conto profitti e perdite, tutti quei documenti, insomma, che possono permettere un'indagine sostanziale nella situazione economica di quei tipi di società.

Sta di fatto che, come ha già rilevato l'onorevole Corbino, mentre per le società, i cui titoli sono quotati, in borsa la valutazione di borsa si avvicina quasi sempre al valore reale della consistenza patrimoniale, ciò non avviene, o avviene in misura notevolmente minore, per le società che non hanno i titoli quotati in borsa. Ora, da questo punto di vista, non si possono imporre dei limiti alla rivalutazione delle partite contabili. Il provvedimento vuol fare in modo che in ogni momento le scritture formali possano corrispondere il più possibile alla consistenza effettiva del patrimonio: cosa che non avviene, come ho più volte detto, per quanto riguarda le società i cui titoli non hanno quotazione in borsa.

Ecco perché a me pare che l'emendamento dell'onorevole Ferreri parta da una preoccupazione il cui fine, per quanto nobile, verreb-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

be ad urtare con ciò che risulta dalla pratica situazione attuale.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del 1° comma dell'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Ferreri e non accolto né dal Governo né dal relatore:

## ART. 1-bis.

Ai fini dell'imposta di negoziazione, la rivalutazione dei titoli non potrà superare i coefficienti di cui alla tabella allegata alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il 2° comma dello stesso articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferreri, di cui do nuovamente lettura:

« È soppresso il 2° comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

VICENTINI, *Relatore*. Propongo di sopprimere, come la Commissione ha già fatto in analoghe occasioni, questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 3.

(È approvata).

Pertanto il disegno di legge rimane composto di due articoli. Esso sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato. (2832).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Prego il relatore, onorevole Biasutti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BIASUTTI, *Relatore*. Come avevo precedentemente accennato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2845, anche per questo provvedimento ritengo necessario il rinvio della discussione per gli stessi motivi per i quali è stata rinviata la discussione del suddetto disegno di legge n. 2845, relativo alla riparazione dei danni causati dalle alluvioni ai canali demaniali.

WALTER. Vorrei pregare l'onorevole relatore, poiché si rinvia la discussione di questo disegno di legge, di trovare il modo di fare aumentare lo stanziamento a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia perché lo stanziamento dello scorso anno si è dimostrato insufficiente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del presente disegno di legge s'intende rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'Atto di sottomissione rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'appalto del servizio

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

di scarico, insilamento e spedizione del sale.  
(2883):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	7

*(La Commissione approva).*

Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione. (2901):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	8

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Balduzzi, Barbina, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Scoca, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter.

*È in congedo:*

Saggin.

**La seduta termina alle 12.**